

OMISSIS

FATTO

1. L'Avv. [TIZIO] impugna la decisione del CDD di Salerno con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, a conclusione del procedimento disciplinare aperto con il seguente capo di incolpazione: A) art. 9 (dovere di probità, dignità e decoro) per non aver osservato i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense nello svolgimento della vicenda relativa alla sottoscrizione della scrittura transattiva del 14.2.1; B) art. 24 (conflitto di interessi) in relazione all'art. 62 (mediazione) per non essersi astenuto dall'attività professionale di mediatore svolta con la scrittura privata sottoscritta in data 14.2.11 in palese conflitto di interessi, avendo egli difeso gli interessi di [CAIO] nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore [OMISSIS]/05 ed avendo assunto successivamente il patrocinio del medesimo [CAIO] nell'insorgenda vicenda sempre relativa al medesimo oggetto e tra le stesse parti di cui alla comparsa di costituzione allegata alla scrittura transattiva in data 14.2.11. Fatti avvenuti in Pagani ed in Angri in data 14.2.2011 o in data ad essa prossima.

Il procedimento disciplinare veniva aperto su esposto presentato al COA di Nocera Inferiore (il 25.5.15) da [SEMPRONIO], titolare della ditta individuale [ALFA].

Nell'esposto si riferiva che, all'esito di un giudizio per finita locazione di un immobile ove era esercitata l'attività di impresa, e prospettate - da parte dell'esponente - una serie di contestazioni circa la presenza di amianto nell'immobile, venivano avviate trattative tra l'esponente e il locatore [CAIO]. Trattative che venivano svolte con l'intervento dell'avv. [TIZIO], che aveva assistito il proprietario nell'ambito dell'azione di sfratto.

L'esponente lamentava che l'incolpato, in tale contesto, avesse svolto, sostanzialmente, funzioni di arbitro / conciliatore, favorendo la conclusione di un accordo transattivo, sottoscritto il 14.2.2011.

Nell'occasione, l'incolpato avrebbe "preteso ed ottenuto" la sottoscrizione di un atto di citazione, a dire dell'esponente predisposto nel suo interesse dallo stesso Avv. [TIZIO], così come pure il medesimo difensore avrebbe predisposto una comparsa di risposta - con domanda riconvenzionale - nell'interesse di [CAIO] (originario locatore), allo scopo di documentare la potenziale insorgenza di un contenzioso. L'accordo prevedeva anche il pagamento della somma di euro 23.015,00, quale indennità di avviamento offerta al conduttore. Somma effettivamente corrisposta con assegno circolare, ma pretesa poi in restituzione

- per un pari importo in contanti - dall'Avv. [TIZIO], al quale era consegnata, in studio, in assenza del locatore.

L'esponente ha offerto, a supporto delle contestazioni, copia degli atti indicati, documentazione fotografica e trascrizione giurata della registrazione relativa alla conversazione che sarebbe intervenuta nello studio dell'Avv. [TIZIO] (avente ad oggetto il conteggio della somma versata in contanti, che sarebbe stata pretesa in restituzione per la consegna dell'accordo sottoscritto).

L'Avv. [TIZIO] si è difeso allegando, tra gli altri, il decreto di archiviazione di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, su denuncia-querela proposta nei suoi confronti, per truffa, dal Sig. [SEMPRONIO], chiedendo l'archiviazione anche del procedimento disciplinare.

Il CDD comunicava - il 15 marzo 2016 - all'Avv. [TIZIO] il capo di incolpazione e, successivamente, disponeva la citazione a giudizio dell'incolpato, cui procedeva sulla scorta dei presupposti qui di seguito elencati:

- procura lesione alla propria reputazione professionale e alla dignità dell'intera classe forense l'avvocato difensore di interessi che, anche se non direttamente contrapposti, abbiano carattere di potenziale conflittualità e possono sfociare in concrete situazioni di contrasto;

- l'incolpato ha commesso consapevolmente le violazioni deontologiche che gli sono state contestate;

- l'archiviazione del procedimento penale è stata disposta senza che fosse valutato il merito della vicenda, ma con la motivazione di "tardività della querela presentata dopo circa 3 anni dai fatti";

- l'incolpato ha confermato di aver predisposto una comparsa di costituzione nell'interesse del Sig. [CAIO] contro [SEMPRONIO], in risposta ad un atto di citazione che non risulta notificato, e tali atti sono stati allegati alla scrittura transattiva in data 14.2.11;

- dalla documentazione prodotta dall'incolpato, nel dettaglio dall'atto di transazione datato 14.2.2011, risulta che lo stesso ha svolto incarico di "mediazione, consulenza, assistenza, redazione, stesura, dei singoli atti redatti e qui uniti, ad eccezione dell'atto di [SEMPRONIO] steso per le sue rivendicazioni";

- non risulta smentita l'operazione riferita dall'esponente relativa al conteggio della somma di euro 23.000,00 in contanti avvenuta nello studio dell'Avv. [TIZIO] ed effettuata dal figlio [TIZIETTO].

L'esponente, in sede dibattimentale, ha confermato integralmente l'esposto e tutti i documenti ad esso allegati - tra cui le fotografie che ritraggono il Sig. [TIZIETTO] contare il denaro (le stesse non sono mai state contestate dall'incolpato) e la trascrizione integrale del colloquio che si è svolto in quel giorno (1.4.2011) - e ha riferito non solo di aver avuto pressioni a sottoscrivere la transazione del 14.2.2011, ma anche che la presenza di un suo difensore di fiducia era stata osteggiata dall'incolpato.

Il nodo della questione disciplinare è stato individuato, dal CDD di Salerno, nella scrittura transattiva del 14.2.2011. Atto nel quale l'incolpato ha assunto la veste di mediatore o conciliatore, per incarico di entrambe le parti. A tale scrittura è

allegato un "atto di citazione" di [SEMPRONIO], sfornito di mandato alle liti e della sottoscrizione dello stesso Sig. [SEMPRONIO], privo della data di redazione e mai notificato al destinatario, con l'effetto della processuale inesistenza.

Di tanto il mediatore, ovvero l'incolpato, secondo il CDD, nella scrittura non dà atto e, per di più, su incarico del sig. [CAIO], suo cliente e parte dell'atto di citazione (in contrapposizione al [SEMPRONIO] anch'esso chiamato nell'atto di citazione), redige, e allega alla transazione, una comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in relazione ad un giudizio in realtà mai avviato.

Sentito durante il dibattimento, l'incolpato - evidenzia il CDD - non ha saputo addurre una valida spiegazione. Essendo stato incaricato da entrambe le parti di svolgere una funzione conciliativa, ad avviso del CDD non si comprende - sotto il profilo logico e quello giuridico - come un avvocato abbia dato credito ad una citazione sostanzialmente inesistente (apparentemente proveniente dal Sig. [SEMPRONIO]) e in risposta alla stessa abbia predisposto poi - per il solo [CAIO], suo cliente - una comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.

Sull'argomento l'incolpato, secondo il CDD, si è difeso con approssimazione e, in più, la restituzione della somma di euro ventitremila ne testimonierebbe inequivocabilmente la mala fede, poi concretizzatasi nel fatto che - quale mediatore o conciliatore di entrambe le parti - ha finito con il favorire il suo vecchio cliente, imponendo all'esponente la restituzione della somma menzionata (restituzione peraltro documentata fotograficamente anche con la presenza dell'Avv. - allora praticante avvocato - [TIZIETTO]), per ottenere la copia della transazione del 14.2.2011.

Lo stesso incolpato, sottolinea il CDD, in sede di audizione dinanzi al consigliere istruttore (come risulta dal verbale del 26.4.2016) ha implicitamente ammesso di aver tutelato, nella stesura della transazione del 14.2.2011, solo una delle parti costituite (il suo cliente [CAIO]), trascurando di aver concretamente assunto la veste di mediatore o conciliatore.

Inoltre, nella memoria difensiva dell'8.7.2015, l'incolpato, assume ancora il CDD, implicitamente ammette che i germani [SEMPRONIO] e [MEVIO] avessero portato del denaro, pur se ha affermato di non averne avuto la materiale disponibilità (il denaro è stato però conteggiato dal figlio dell'incolpato nello studio del legale).

In buona sostanza, motiva il decidente di primo grado a sostegno della sanzione irrogata, l'incolpato non avrebbe dovuto accettare l'incarico di negoziatore, mediatore o conciliatore della vertenza, assumendolo contemporaneamente dal Sig. [SEMPRONIO] e dal suo originario cliente [CAIO], essendosi concretizzato - il risultato della sua opera - in un vantaggio esclusivo per il suo originario cliente. Sul presupposto della violazione delle regole disciplinari indicate, il CDD di Salerno ha sospeso l'incolpato dall'esercizio della professione, per un periodo di due mesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Asserita errata ricostruzione fattuale da parte del CDD. Vizi della motivazione adottata e insussistenza delle contestazioni. Errata valutazione delle prove.

Le censure avanzate possono essere scrutinate congiuntamente, afferendo tutte al criterio di valutazione degli elementi di fatto e probatorio acquisiti al procedimento.

La difesa dell'incolpato riepiloga – a sostegno del ricorso - le vicende fattuali dei rapporti reciprocamente intrattenuti dai signori [CAIO E SEMPRONIO], lamentando che il decidente di primo grado non ne abbia tenuto adeguatamente conto. Nel dettaglio, si duole del (dis)valore intrinseco assegnato: i) alla citazione e alla comparsa di risposta (relativi, giova ricordare, ad un giudizio in realtà mai avviato) apparentemente redatti, rispettivamente, a nome di [CAIO] e [SEMPRONIO]; ii) alla transazione datata 14-02-2011. Lamenta, anche, che non si sarebbe tenuto conto degli elementi di prova adottati dall'incolpato a sostegno della correttezza della condotta tenuta.

Le censure, a vario titolo avanzate, sono tutte infondate.

Risulta dalla motivazione resa che il CDD di Salerno abbia fatto buon governo – nell'esercizio del suo potere discrezionale - degli elementi fattuali e dell'impianto probatorio complessivamente acquisito, dando atto dei criteri di valutazione e rilevanza delle prove dedotte.

In disparte la questione sulla paternità della citazione, resta oggettivamente incomprensibile la predisposizione della comparsa di risposta (il giudizio non era mai stato avviato) che è stata allegata all'atto transattivo, se non con il tentativo di voler giustificare l'attività professionale indirizzata alla composizione di una lite insorta tra i contendenti (che era, in realtà, insussistente), ergendosi a conciliatore su incarico di entrambi i contraenti.

E, soprattutto, documenta la violazione delle regole di condotta deontologica la implicita ammissione resa dall'incolpato in sede di audizione innanzi al consigliere istruttore (si rimanda al verbale del 26-4-16), allorché ha dato atto di aver concretamente assistito solo il proprio cliente [CAIO] nell'ambito della attività stragiudiziale posta in essere. Ricognizione, quest'ultima, radicalmente incoerente con i criteri di diligenza e imparzialità che dovrebbero informare l'attività dell'avvocato, quando questi assume un incarico a carattere sostanzialmente conciliativo nell'interesse di tutte le parti coinvolte (e ciò a prescindere dal fatto che alle altre parti sia, oppure no, derivato un pregiudizio economico concreto, o uno svantaggio negoziale, dalla sua opera).

Il ricorrente si duole della erronea valutazione, da parte del CDD, dei fatti e delle prove raccolte.

Come si è anticipato, la censura è infondata. Il Decidente di prima istanza, restando nell'alveo del proprio potere valutativo discrezionale (Cass. SS.UU. n. 5200/19), ha dato conto esaurientemente dei fatti (contrastanti con le regole deontologiche) e delle prove acquisite, che militano tutte nel senso della responsabilità – positivamente accertata - dell'incolpato.

Resta in disparte la questione della "datio" della somma in denaro contante, che costituisce pure motivo di censura in questa sede, dal momento che nessun addebito deontologico formale viene ascritto all'incolpato dal CDD, che ne dà atto, esplicitamente, nella decisione impugnata. Il CDD non ha, quindi, in alcun modo violato il principio di corrispondenza tra l'addebito contestato e la decisione

adottata, che viene in rilievo solo quando un fatto "naturalisticamente inteso", sul quale l'incolpato non si sia potuto difendere, costituisca il presupposto della condanna (Cass. SS.UU. n. 11024/2014).

Mentre, al contrario, è adeguatamente motivato l'addebito della responsabilità disciplinare per avere operato in palese conflitto di interessi, allorché l'incolpato ha predisposto la scrittura transattiva tra le parti, senza possedere gli indefettibili requisiti della imparzialità e della indipendenza (è agli atti la ricognizione dell'incolpato circa il fatto di aver assistito esclusivamente il proprio cliente nell'ambito dell'attività stragiudiziale posta in essere).

Giova ricordare, sul punto, che la regola deontologica presidia la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto ne costituisce violazione – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività.

Sulla sanzione comminata dal CDD di Salerno La censura dell'incolpato non coglie nel segno, atteso che la sanzione irrogata appare certamente adeguata alla complessiva gravità dell'illecito posto in essere e resta coerente anche avuto riguardo al tenore delle regole disciplinari previgenti alla novella deontologica. Conseguisce la infondatezza del ricorso proposto dall'Avv. [TIZIO].

P.Q.M.

visto l'art. 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, gli artt. 44, 59 e segg. del R.D. n. 37/1934 e gli artt. 36 e 37 della L. n. 247/12;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2020;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria